



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI PISTOIA**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente

**SENTENZA**

***Ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.***

nel procedimento N. R.G. 1454/2024 promosso da:

*Parte\_1* P.IVA *P.IVA\_1*, rappresentata e difesa dall'avv. LO-RENZO SAVERIO D'ATTILA;

- *parte attrice opponente -*

**contro**

*Controparte\_1* P.IVA *P.IVA\_2*, rappresentata e difesa dall'avv. GIANNITALO PAPA;

*-parte convenuta opposta-*

Oggetto: contratto appalto.

Conclusioni parte attrice opponente: *"In via pregiudiziale: - accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'esistenza tra le parti di specifiche convenzioni di arbitrato relative alle pretese avanzate dinanzi a codesto Ill.mo Tribunale da C.P.F. *Controparte\_1* e, per l'effetto, dichiarare nullo, inefficace, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 400/2024, emesso da codesto Ill.mo Tribunale in data 27/05/2024 (R.G. n. 870/2024); NEL MERITO: - in via principale, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'inesistenza dei crediti azionati in via monitoria da *Controparte\_1* [...] e, per l'effetto, dichiarare nullo, inefficace, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo 0/2024, emesso da codesto Ill.mo Tribunale in data 27/05/2024 (R.G. n. 870/2024); - in via gradata, accertare e dichiarare il grave inadempimento di *Controparte\_1* alle obbligazioni assunte con il Contratto di subappalto prot. n. *Controparte\_2* e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 400/2024, emesso da codesto Ill.mo Tribunale in data 27/05/2024 (R.G. n. 870/2024), ridurre le somme a qualunque titolo dovute da *Parte\_1* a *Controparte\_1* nella minor somma di € 4.000,00, ovvero in quella so giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali al 15% ai sensi del D.M. n. 55/2014"».*

Conclusioni di parte convenuta opposta: *"Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, per tutte le ragioni e le causali di cui in narrativa, contrariis reiectis, In via preliminare: pre-*

via concessione della provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 C.P.C., preliminarmente, 1) accertare e dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Pistoia in ordine alla richiesta ed emissione del decreto ingiuntivo n. 400/2024, emesso dal Tribunale di Pistoia in data 27/05/2024, in persona della Dott.ssa Lucia Leoncini, nel procedimento per ingiunzione rubricato al n. R.G. 870/2024, e ritualmente notificato in data 27/05/2024, per €. 154.012,00.#, oltre interessi di cui al D. Lgs. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, e spese della procedura di ingiunzione liquidate in €. 2.242,00.# per compensi professionali ed €. 406,50.# per anticipazioni, oltre rimborso spese generali, imposta e contributo previdenziale, su istanza della Società Controparte\_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.ra Controparte\_3, con sede in Chiesina Uzzanese, Via di Campo, n. 58/A (P. IVA P.IVA\_2), a carico della [...] CP\_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Controparte\_5 (C.F.: C.F.\_1), con sede legale in Roma (RM), Via Fontana, n. 220 (P. IVA P.IVA\_1), poi oggetto di opposizione di cui alla presente controversia; 2) confermare, ella Controparte\_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Controparte\_5 (C.F.: C.F.\_1), con sede legale in Roma (RM), Via Fontana, n. 220 (P. IVA P.IVA\_1), il decreto ingiuntivo opposto n. 400/2024, emesso dal Tribunale di Pistoia in data 27/05/2024, in persona della Dr.ssa Lucia Leoncini nel procedimento per ingiunzione rubricato al n. R.G. 870/2024, e ritualmente notificato in data 27/05/2024, su istanza della Controparte\_6 in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.ra Controparte\_3, con sede in Chiesina Uzzanese, Via di Campo, n. 58/A (P. IVA P.IVA\_2), con il quale veniva ingiunto alla CP\_4 [...] in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Controparte\_5 (C.F.: C.F.\_1), con sede legale in Roma (RM), Via Fontana, n. 220 (P. IVA P.IVA\_1), di provvedere al pagamento, entro 40 gg dalla notifica, in favore della Società Controparte\_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, del complessivo importo di €. 154.012,00.#, oltre interessi di cui al D. Lgs. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, e spese della procedura di ingiunzione liquidate in €. 2.242,00.# per compensi professionali ed €. 406,50.# per anticipazioni, oltre rimborso spese generali, imposta e contributo previdenziale; IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO: 3) rigettare in toto, con qualsiasi motivazione, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione proposta dalla parte ricorrente opponente al decreto ingiuntivo opposto n. 400/2024, emesso dal Tribunale di Pistoia in data 27/05/2024, in persona della Dr.ssa Lucia Leoncini nel procedimento per ingiunzione rubricato al n. R.G. 870/2024, e ritualmente notificato e, per l'effetto, 4) confermare, in toto, nei confronti della Controparte\_4 in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Controparte\_5 (C.F.: C.F.\_1), con sede legale in Roma (RM), Via Fontana P.IVA\_1 opposto n. 400/2024, emesso dal Tribunale di Pistoia in data 27/05/2024, in persona della Dr.ssa Lucia Leoncini nel procedimento per ingiunzione rubricato al n. R.G. 870/2024, e ritualmente notificato in data 27/05/2024, su istanza della Società Controparte\_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.ra Controparte\_3, con sede in Chiesina Uzzanese, Via di Campo, n. 58/A (P. IVA P.IVA\_2), le veniva ingiunto alla Controparte\_4 in persona del legale rappresentante pro-tempore, di provvedere al pagamento, entro 40 gg dalla notifica, in favore della Società Controparte\_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, del complessivo importo di €. 154.012,00.#, oltre interessi di cui al D. Lgs. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, e spese della procedura di ingiunzione liquidate in €. 2.242,00.# per compensi professionali ed €. 406,50.# per anticipazioni, oltre rimborso spese generali, imposta e contributo previdenziale; 5) condannare la Società Parte\_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della Società Controparte\_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo di €. 154.012,00.#, oltre interessi di cui al D. Lgs. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, e spese della procedura di ingiunzione liquidate in €. 2.242,00.# per compensi professionali ed €. 406,50.# per anticipazioni, oltre rimborso spese generali, imposta e contributo previdenziale; 6) condannare ex

*art 96 cpc la Società CP\_4 nella misura che sarà ritenuta equa dall'intestato Tribunale. Con ogni altro consequenziale provvedimento di Legge dovuto, anche se non espresamente richiesto. Con vittoria di spese e competenze di causa”.*

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1.- CPF Edilizia, premesso di essere creditrice nei confronti di Imaco srl della somma di € 154.012,00, ha chiesto che il Tribunale emettesse decreto ingiuntivo per il conseguente importo.

In accoglimento della domanda, il Tribunale aveva quindi emesso il decreto ingiuntivo 27 maggio 2024 n. 400.

Avverso detto provvedimento, ha proposto opposizione CP\_4 eccependo tra le altre questioni l'incompetenza territoriale del Tribunale in forza di clausole arbitrali contenute all'art. 26 secondo cui *“qualsiasi controversia dovesse insorgere in dipendenza diretta o indiretta del presente contratto [...] sarà devoluta alla cognizione di un Collegio arbitrale composto da tre membri che deciderà secondo diritto, in conformità delle disposizioni in materia di arbitrato contenute nel codice civile agli artt. 806 e segg.”*.

Alle deduzioni così come sopra articolate ha replicato parte convenuta opponendo che la competenza territoriale del Tribunale di Pistoia sarebbe radicata in quanto a seguito dell'inadempimento di CP\_4 per non aver provveduto né al pagamento della complessiva somma pattuita per i lavori presso il cantiere di Firenze e presso il cantiere di Lucca, né alla richiesta di rilascio dei certificati di collaudo per entrambi i suddetti cantieri, la clausola non sarebbe più operante; inoltre ha precisato che la seconda parte dell'art. 26 - secondo cui *“il rilascio da parte dell'Impresa, del certificato di collaudo è condizione di proponibilità di qualsiasi domanda del Subappaltatore in sede contenziosa. [...]”* – *“stabiliva chiaramente, quale condizione di proponibilità della domanda del subappaltante, in sede contenziosa, che la Società CP\_4 rilasciasse il certificato di collaudo”* che non era tuttavia stato rilasciato a causa degli inadempimenti riscontrati.

2.- L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte attrice opponente è fondata.

Infatti, di recente la Suprema Corte, premesso che *“la clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità e autonomia nettamente distinta da quella del contratto cui accede,*

*per cui a essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale*”, ha precisato che “*la invalidità ovvero anche la risoluzione del contratto nel cui articolo contrattuale sia inserita la clausola compromissoria non inficia la validità ed efficacia di quest'ultima, per la decisione delle controversie nascenti dalla esecuzione di quel contratto*” aggiungendo che “*solo la inesistenza della clausola arbitrale per inesistenza dell'accordo cui accede, o la caducazione diretta della clausola compromissoria - e non già la risoluzione del contratto cui la stessa inerisce (e rispetto al quale è un contratto autonomo ad effetto processuale, come evincibile dall'articolo 808, comma 2, del codice di procedura civile) - possono determinarne la caducazione*” (cfr. Cassazione civile sez. I, 28/10/2021, n.30531).

Ciò premesso, attenta valutazione deve essere riservata alla puntuale eccezione dell’opposta con riferimento alla seconda parte dell’art. 26 - che condiziona l’attivazione della procedura arbitrale al previo deposito dei certificati di collaudo da parte dell’appaltatore *CP\_4* – e rispetto alla quale la parte ha giustamente rilevato che in assenza di tale deposito non era consentito rivolgersi al collegio arbitrale.

L’eccezione – per quanto inequivocabilmente vera – a parere del Tribunale finisce per corroborare la difesa avversaria.

Infatti, per quanto l’art. 24 della Costituzione preveda il diritto di libero accesso alla giustizia, non è precluso alle parti che abbiano previsto che le controversie derivanti dal contratto siano devolute ad arbitri prevedere che l’accesso ad essi sia subordinato – per esempio – ad un *facere* determinato in capo ad una di esse. Come è agevole capire una simile fattispecie integra la c.d. condizione meramente potestativa che, come noto, si realizza ove l’avveramento di un dato evento è subordinato ad una condotta integralmente riferibile ad una parte. Pacifico è poi che ad essa si applichi l’art. 1359 c.c. che, come noto, prevede una finzione di avveramento della condizione ove essa sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario alla sua realizzazione. In questo caso, l’appaltatore che ingiustificatamente omette di effettuare la prestazione cui è subordinato l’accesso alla tutela arbitrale (ovvero il deposito di certificati di collaudo) realizza con la propria condotta omissiva la condizione prevista.

Dunque, nessuna preclusione all’accesso alla giustizia negoziale poteva essere fatta valere.

Ne consegue, pertanto, l'incompetenza del Tribunale di Pistoia adito, in favore della Collegio Arbitrale di Roma così come previsto in sede contrattuale dall'art. 26 sopra citato.

Per quanto attiene alle spese legali, esse dovranno essere integralmente compensate tra le parti alla luce della oggettiva oscurità della norma contrattuale soprattutto in merito alla condizione posta dal secondo periodo dell'art. 26.

**P . Q . M .**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Pistoia in favore del Collegio Arbitrale di Roma;
- dichiara nullo il decreto ingiuntivo 27 maggio 2024 n. 400;
- compensa integralmente tra le parti le spese legali del giudizio.

Pistoia, 01/10/2025.

Il giudice  
dott. Matteo Marini